

STATUTO
"ASSOCIAZIONE POST-RAZIONALISTA IL PENSIERO GENTILE ETS"

ARTICOLO 1

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE POST-RAZIONALISTA PENSIERO GENTILE ETS"- ASSOCIAZIONE POST-RAZIONALISTA, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di PISA ed il suo Comitato Direttivo può istituire altre sedi secondarie o altri uffici in Italia e all'estero. L'associazione ha durata illimitata, può essere sciolta su deliberazione di un'assemblea straordinaria appositamente convocata.

L'acronimo ETS, anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

ARTICOLO 2

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

L'associazione opera:

- Ai sensi dell'art. 5 comma1 lett. a) in ambito sociale, per promuovere lo sviluppo armonico dell'individuo e la sua realizzazione nei diversi contesti di vita quali famiglia, relazioni affettive e sociali, scuola, lavoro, salute ecc. e nelle diverse fasi dell'esistenza, dall'infanzia alla terza età; intende inoltre favorire la costante ricerca della persona di dare significato alla propria esperienza, focalizzando lo stretto rapporto tra gli aspetti emozionali e quelli conoscitivi.

L'Associazione si ispira alle teorie del modello psicoterapeutico cognitivista di tipo sistemico processuale post-razionalista, arricchita da tutti i contributi portati dalle scienze e dalle altre discipline che prestano attenzione all'esperienza umana.

- Ai sensi dell'art. 5 comma1 lett. d) nell'educazione, istruzione e formazione professionale,
- Ai sensi dell'art. 5 comma1 lett. g), nella formazione universitaria e post universitaria
- Ai sensi dell'art. 5 comma1 lett. h) nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- Ai sensi dell'art. 5 comma1 lett. l) nella formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione intende prestare particolare attenzione alle relazioni tra i suoi membri, promuovendo uno spirito di collaborazione, un clima di confronto non giudicante e un atteggiamento di accoglienza emotiva, così da favorire la costruzione di rapporti fondati su una modalità di sostegno reciproco (tipo "base sicura") e improntati a un clima di affidabilità tra i soci.

Scopi:

L'Associazione, si propone di promuovere e salvaguardare il benessere psicologico della persona e della collettività attraverso attività di prevenzione, intervento, cura, ricerca, formazione, incoraggiando la crescita della persona, favorendo una sua integrazione all'interno dei diversi

contesti socio culturali e lo sviluppo di capacità di scelta autonoma e consapevole. Favorisce altresì lo sviluppo di una rete sociale che abbia come obiettivo il miglioramento della qualità della vita dell'individuo, operando interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, e sostenendolo nei suoi contesti e nelle diverse fasi della vita.

L'Associazione promuove il benessere e la salute mentale, in accordo con la definizione di salute dell'OMS come uno "stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia", elaborando progetti ispirati anche dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile della UE, così come indicato dalla Agenda 2030 dell'ONU.

Tra cui:

- Sostegno all'inclusione sociale di qualsiasi forma di disabilità, a prescindere da età, sesso, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro.
- Riduzione ovunque in maniera significativa di tutte le forme di violenza e il tasso di mortalità ad esse correlato.
- Promozione dell'uguaglianza di genere.
- Promozione della salute riproduttiva e sessuale ed empowerment delle relazioni affettive.
- Promozione della salute mentale in gravidanza e puerperio della madre, del neonato e del bambino, nella direzione di sviluppare la qualità dell'attaccamento.
- Promozione di uno sviluppo longlife learning a partire da quello infantile, con accesso all'istruzione prescolastica, con la formazione del personale nidi e scuola materna.
- Orientamento e prevenzione della dispersione scolastica atti a favorire l'apprendimento adeguato nella educazione primaria e secondaria.
- Intervento sulle forme di disagio adolescenziale e della prima adultità, con particolare riferimento alle fasi di esordio dei disturbi psichici gravi, come ad es. psicosi, disturbi di personalità, disturbi della condotta alimentare.
- Prevenzione e trattamento di abuso di sostanze psicoattive, di consumo nocivo di alcool, e più in generale di qualsiasi forma di dipendenza, incluse quelle da nuove tecnologie.
- Interventi nel campo dello sport (formazione di insegnanti educazione fisica, allenatori di bambini e adolescenti, trainers di palestre).
- Implementazione dell'utilizzo di tecnologie abilitanti, contro il digital divide, in particolare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per promuovere l'equità sociale e di genere.

Qualsiasi progetto cercherà di essere compatibile con la sostenibilità ambientale/ecologica (green economy) e il sostegno all'occupazione, specialmente quella giovanile e delle fasce deboli.

Attività:

Interventi su disagio/disturbo: L'Associazione progetta e realizza concreti interventi nei confronti di gruppi, famiglie e persone, adulte o minori, con problemi di disagio psicologico, psicofisico o sociale, nella continuità che va dalle situazioni normali e armoniche a quelle psicopatologiche. Per questo favorisce la costituzione di gruppi di studio e di lavoro, formati da soci stessi ed eventualmente allargati a terzi.

- Ricerca: progettare e realizzare studi e ricerche di carattere scientifico attinenti agli obiettivi UE, anche mediante l'organizzazione di congressi, conferenze, tavole rotonde, iniziative editoriali, e collaborando ad attività e progetti intrapresi da persone fisiche, enti pubblici e

privati ed altre associazioni, Università, Istituti, Scuole di Specializzazione, che perseguano gli stessi obiettivi.

- **Formazione:** promuovere l'istituzione e l'organizzazione di appositi corsi, gruppi di studio, seminari di formazione, aggiornamento, supervisione condotti da professionisti accreditati, nonché intervizione per le figure professionali che operano nel settore della Salute Mentale e del settore sanitario, a partire dai soci dell'Associazione, rivolti specialmente alle nuove generazioni (medici, psicologi, infermieri, educatori, assistenti sociali, tecnici della riabilitazione, animatori, O.S.S. e persone che operano nelle 'relazioni di aiuto') con programmi di attività formativa che rispondano ai requisiti del presente statuto.
- **Promozione:** promuovere corsi formativi e informativi in ambito scolastico e sportivo, diretti a insegnanti, studenti, genitori, istruttori; riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, spettacoli, corsi e stage, workshop. Tali programmi sono rivolti all'individuo, alla collettività, alle strutture pubbliche e private.
- **Partecipazione:** partecipare a bandi e a progetti, anche con finanziamenti pubblici e privati, volti a realizzare iniziative coerenti con gli scopi sociali.
- **Collaborazione:** stabilire rapporti di collaborazione con persone fisiche e con altre associazioni, enti e società pubbliche e private, coi quali si condividano, anche in parte, gli scopi associativi.
- **Attività divulgative:** promuovere e realizzare attività di redazione, pubblicazione e diffusione di opere ed articoli divulgativi e scientifico-culturali, attraverso i principali mezzi di comunicazione propria o in collaborazione, che concorrano a informare e sviluppare la materia psicologica, anche a scopo di raccolta fondi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e successivamente individuate dal Comitato direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Al fine di raggiungere i propri scopi l'associazione potrà inoltre:

- Acquistare o vendere, prendere o dare in locazione beni, sia mobili che immobili;
- Stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni,
- Conseguire finanziamenti e/o donazioni,
- Accendere mutui con banche ed Istituti di credito che offrano ragionevoli garanzie in materia di etica e responsabilità sociale della gestione finanziaria.
- Partecipare a Bandi Pubblici e Privati per l'assegnazione di finanziamenti e l'affidamento di progetti di formazione, consulenza ed intervento in ambito psicosociale e culturale.

Inoltre in questo ambito l'Associazione:

Non distribuisce, anche in forma indiretta, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza

Impiega gli utili e avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali

ARTICOLO 3

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 4

Gli associati hanno il diritto di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

frequentare i locali dell'associazione;

partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ARTICOLO 5

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 6

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente;

l'organo di controllo e il revisore dei conti se obbligatori per legge

ARTICOLO 7

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva il bilancio di esercizio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulla esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

In assemblea straordinaria per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione con la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ degli associati

In assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ARTICOLO 8

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- eleggere al proprio interno, il vice-presidente, il tesoriere, il segretario;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili per 5 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26

del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 9

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni per una durata di sei mesi, con incarico a rotazione tra i membri del Comitato Direttivo.

ARTICOLO 10

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 11

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legalmente iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 12

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha un proprio patrimonio costituito da:

Da donazioni sociali, lasciti, oblazioni di soci, partecipanti alle iniziative scientifiche, enti o singoli cittadini, da quote sociali.

Da fondi destinati a incremento del patrimonio con deliberazione delle associazioni a cui è collegata.

Da materiali, mobili e immobili di sua proprietà.

Da eventuali residui derivanti dall'esercizio delle attività sociali.

Dalla quote associative.

Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e private.

Da contributi, erogazioni e lasciti diversi, compreso il 5/1000.

Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Introiti derivanti da convenzioni con enti pubblici e/o privati.

Da raccolta fondi.

Da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore

ARTICOLO 13

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 14

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'esercizio annuale ha inizio il primo (1) Gennaio e termina il trentuno (31) Dicembre di ogni anno. Relativamente all'attività complessiva svolta, dovrà essere obbligatoriamente redatto un rendiconto annuale, supportato dalle opportune registrazioni contabili cronologiche, in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo di gestione.

Il Comitato direttivo entro il mese di Marzo, redigerà la bozza del rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Tale rendiconto sarà approvato dall'Assemblea dei soci, entro il mese di Aprile, con le maggioranze richieste per l'approvazione delle delibere da parte dell'Assemblea stessa.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 15

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ARTICOLO 16

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità tramite richiesta scritta al Presidente almeno 30gg prima.

ARTICOLO 17

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 17 bis

L'associazione può convenzionarsi con enti pubblici quali università scuole ecc. per tirocini formativi o conseguimento di crediti formativi.

ARTICOLO 18

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 19

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 20

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

CLAUSOLE STATUTARIE TEMPORANE

1. In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:
 - a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), nn. 1 del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
 - b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione/Fondazione ... Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;
 - c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (se prevista retribuzione);
 - d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

26 MAG 2021

ALLE PARTI DELL'ATTO

1532

Registrazione

IL FUNZIONARIO (*)

IVAN MION